

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (RM) SIRENA   | Presidente  |
| (RM) MARINARO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) PICARO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) BILOTTI  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) FULCHERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 25/11/2025

## FATTO

La ricorrente riferisce di avere stipulato, in data 3.2.2020, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e di averlo estinto, anticipatamente, nell'aprile del 2025, in corrispondenza della rata 62/120. Ciò premesso, chiede la ripetizione degli oneri già versati, per complessivi € 970,40, e della penale di estinzione anticipata, addebitata in misura di € 157,42, oltre al rimborso delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Il resistente, eccetto il difetto di legittimazione passiva in ordine ai costi dovuti all'intermediario del credito, contesta nel merito quanto segue: i costi *up front* non sarebbero rimborsabili perché relativi ad attività preliminare e, quanto ai costi di intermediazione, frutto di una libera scelta negoziale del cliente; di essersi uniformato alle norme primarie e secondarie applicabili e, pertanto, in relazione ai mutamenti del quadro normativo, deve esserne tutelato il legittimo affidamento; la penale è stata legittimamente applicata. Pertanto, conclude per il rigetto nel merito del ricorso.

## DIRITTO

Il rimborso anticipato del finanziamento è regolato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 ("sentenza Lexitor"), ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Nell'indicato contesto, il Collegio di coordinamento dell'Arbitro, con la decisione n. 26525 del 2019, ha chiarito che il principio di diritto enunciato dalla sentenza *Lexitor* risulta direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

L'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, co. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 26 maggio 2021. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

In tale scenario, l'art. 27, co. 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha sostituito i periodi secondo e seguenti della disposizione di cui sopra come segue: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Passando al caso in esame, rileva che il contratto è stato stipulato in data antecedente al 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021), quindi, per costante orientamento di questo Arbitro, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE).

In tal guisa, il Collegio di coordinamento, con la citata decisione n. 26525/2019, ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano declinare il criterio di rimborso dei costi *up-front* *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, fermo restando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*, rilevando, altresì, che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

Orbene, il Collegio ha già avuto occasione di chiarire che le commissioni di attivazione e le provvigioni dell'intermediario del credito vanno qualificati quali costi *up front* mentre le commissioni di gestione e i costi di incasso rate sono spese *recurring* (Collegio di Roma, decisione n. 8753 del 24.07.2024).

In applicazione di questi principi e tenuto conto che il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della rata 62/120, la somma che l'intermediario deve corrispondere al ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, ammonta a € 508, 43, come di seguito specificata:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 62  |
| rate residue               | 58  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,15% |
|-------|-------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
|                             | % restituzioni |
| - in proporzione lineare    | 48,33%         |
| - in proporzione alla quota | 25,22%         |

| n/c                              |                                   | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi | tot ristoro |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
|                                  |                                   | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |          |             |
| <input type="radio"/>            | comm attivazione (up front)       | € 936,00     | € 452,40               | € 236,06                      | <input type="radio"/> | € 0,00   | € 236,06    |
| <input type="radio"/>            | comm gestione (recurring)         | € 300,00     | € 145,00               | € 75,66                       | <input type="radio"/> | € 145,00 | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            | provv intermed credito (up front) | € 1.080,00   | € 522,00               | € 272,37                      | <input type="radio"/> | € 0,00   | € 272,37    |
| <input checked="" type="radio"/> |                                   |              |                        |                               | <input type="radio"/> |          | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |                                   |              |                        |                               | <input type="radio"/> |          | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |                                   |              |                        |                               | <input type="radio"/> |          | € 0,00      |
|                                  | <i>rimborsi senza imputazione</i> |              |                        |                               |                       | € 0,00   | € 0,00      |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 508,43 |
| interessi legali           | si       |

La ricorrente ha domandato anche il rimborso della penale di estinzione anticipata versata, nella misura pari ad € 157,42.

In tema, rilevano i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909/2020, per cui «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.», e n. 11679/2021 che ha ulteriormente chiarito che «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Tenuto conto che al momento dell'estinzione del contratto, la durata residua era superiore a un anno e che il debito trascendeva l'importo di € 10.000, non ricorre alcuna ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, co. 3, TUB.

Tuttavia, dal conteggio estintivo presente in atti, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia pari a € 15.596,68, quindi l'intermediario ha applicato la penale in misura superiore a quella massima dell'1%. In tali ipotesi, il Collegio ritiene che l'illegittimità dell'addebito giustifichi la restituzione integrale della penale (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 8414 dell'11.5.2020); quindi, la domanda è meritevole di accoglimento.

Invece, nulla è dovuto per le spese legali. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Infine, si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 666,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA